

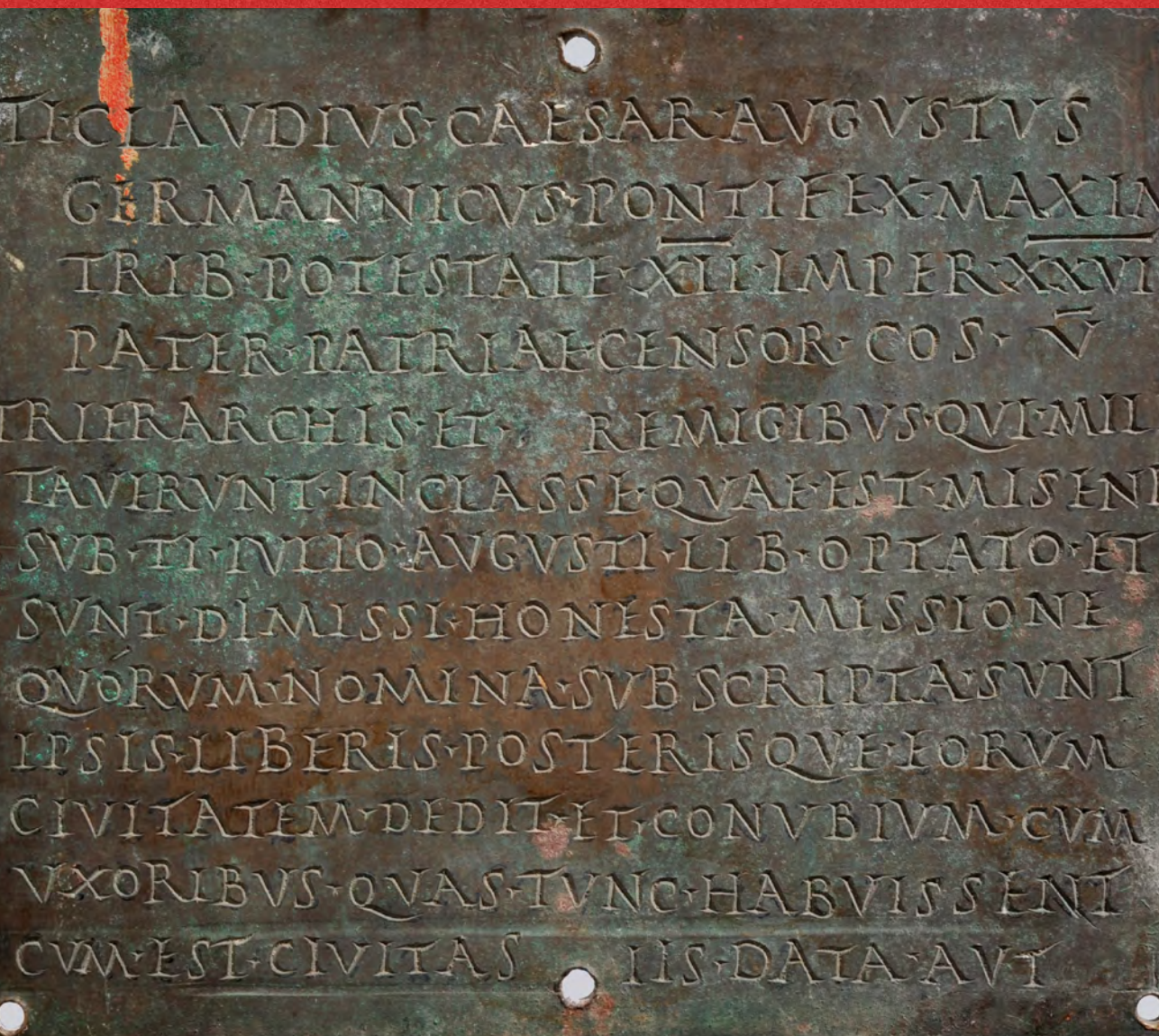


BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti



Urbino
University Press

uup.uniurb.it



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

HONESTA MISSIO. Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

A CURA DI ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

Comitato di direzione

Ulrico Agnati, Marco Cangioti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico

Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione

Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

In copertina

CIL X 769 = CIL XVI 1 (Stabiae), Diploma militare. Medagliere Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 3706). Su concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

[Print] ISBN 9788831205993

[PDF] ISBN 9788831205979

[ePub] ISBN 9788831205986



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP>

© Gli autori per il testo, 2025

© Urbino University Press per la presente edizione

Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

Sito web: <https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	I
<i>Profilo di Salvatore Puliatti</i>	III

PRIMA PARTE

<i>Tesserae Iuris Romani</i> Incontro per Salvatore Puliatti	
<i>Ricordi liberi</i> RENZO LAMBERTINI	9
<i>Progetti condivisi, percorsi comuni e minuzzoli di vita accademica: il ricordo di un collega</i> ANDREA ERRERA	13
<i>Intervento</i> ANTONIO D'ALOIA	15
<i>Salvatore Puliatti e il diritto pubblico giustiniano</i> PAOLO GARBARINO	21
<i>Per Salvatore Puliatti</i> DARIO MANTOVANI	27
<i>Tra storia antica e storia del diritto</i> DOMENICO VERA	33
<i>Diritto e retorica nel percorso scientifico di Salvatore Puliatti</i> LUIGI PELLECCHI	35
<i>Diritto e religione nell'opera di Salvatore Puliatti</i> IOLE FARGNOLI	41
<i>L'impegno nella SISD e la ricerca nell'ambito del diritto penale. Due profili di Salvatore Puliatti</i> FABIO BOTTA	47
<i>Salvatore Puliatti e l'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi</i> LUCIO DE GIOVANNI	51
<i>Salvatore Puliatti e l'Accademia Romanistica Costantiniana</i> MARIALUISA NAVARRA	57
<i>Salvatore Puliatti e il suo soggiorno messinese</i> GIOVANNA COPPOLA	63

<i>Salvatore Puliatti: profili umani e accademici</i>	65
FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN	
<i>Nostro Papà, tra famiglia e lavoro</i>	77
PIETRO, STEFANO E ANNA PULIATTI	
<i>Il saluto degli allievi</i>	79
ULRICO AGNATI	

SECONDA PARTE

Saggi e contributi

<i>Contributo allo studio della disciplina giuridica degli onorari degli avvocati</i>	85
FRANCESCO ARCARIA	
<i>La riconquista giustinianea in Occidente e il patrimonio delle chiese ariane</i>	119
SALVATORE COSENTINO	
<i>Salvatore Puliatti, strategie familiari e legami parentali</i>	143
PAOLO FERRETTI	
<i>La normativa in tema di tutela e refectio e la questione della sua ratio ispiratrice</i>	149
LORENZO FRANCHINI	
<i>Il profilo intellettuale di Callistrato: riflessioni a margine di D. 50.11.2 (Call. 3 de cogn.)</i>	157
MARIA ANTONIETTA LIGIOS	
<i>Percorsi di vita e di studio con Salvatore</i>	165
ANDREA LOVATO	
<i>Due differenti impieghi della nozione di communis patria Flavio Giuseppe e l'Epistula ad Diognetum</i>	169
VALERIO MAROTTA	
<i>Salvatore Puliatti e la legislazione sul condono fiscale</i>	185
STEFANIA PIETRINI	
<i>'Causa contractus': una nozione da abbandonare?</i>	189
LAURA SOLIDORO	

APPENDICE

Laudatio del Professore Salvatore Puliatti per il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa da parte dell'Università "Petre Andrei" di Iași	211
<i>Pubblicazioni di Salvatore Puliatti</i>	217
A CURA DI FRANCESCO BONO	

IL PROFILO INTELLETTUALE DI CALLISTRATO: RIFLESSIONI A MARGINE DI D. 50.11.2 (CALL. 3 DE COGN.)

MARIA ANTONIETTA LIGIOS

Università del Piemonte Orientale

ABSTRACT: The essay examines D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*), a text on the fundamental role of negotiatores for the proper supply of the city.

KEYWORDS: Callistratus, Plato, *negotiatores*, Annona.

FONTI: D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*); Plato, *De rep.* 2.11-12.

Questo contributo trae spunto dalle pagine che Salvatore Puliatti dedica al profilo intellettuale di Callistrato nel suo volume della collezione degli *Scriptores iuris romani*¹. Egli si sofferma sulla vasta cultura del giurista severiano, i cui interessi letterari e filosofici emergono in particolare da alcuni frammenti giunti fino a noi; tra questi «primeggia»² D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*), nel quale è riportato un brano tratto dal secondo libro della *Repubblica* di Platone³:

Si quis ipsos cultores agrorum vel piscatores deferre utensilia in civitatem iusserit, ut ipsi ea distrabant, destitueretur annonae praebitio, cum avocentur ab opere rustici: qui confestim ubi detulerint mercem, tradere eam et ad opera sua reverti debeant. denique summae prudentiae et auctoritatis apud Graecos Plato cum institueret, quemadmodum civitas bene beate habitari possit, in primis istos negotiatores necessarios duxit. sic enim libro secundo πολιτείας ait: δεῖ γὰρ πλείονων ἄρα γεωργῶν τε καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν καὶ τῶν ἄλλων διακόνων τῶν γε εἰσαζόντων καὶ ἐξαζόντων ἕκαστα οὗτοι δὲ εἰσὶν ἔμποροι. κομίσας δὲ ὁ γεωργὸς εἰς τὴν ἀγοράν τι ὧν ποιεῖ ἢ τις ἄλλος τῶν δημιουργῶν μὴ εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον ἦκη τοῖς δεομένοις τὰ παρ' αὐτοῦ ἀνταλλάξασθαι, ἀργήσῃ τῆς αὐτοῦ δημιουργίας καθήμενος ἐν ἀγορᾷ; οὐδαμῶς, ἢ δ' ὅς, ἀλλ' εἰσὶν οἱ τοῦτο ὀρώντες ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν διακονίαν τάττουσι ταύτην.

Callistrato si pone il problema di cosa accadrebbe qualora venisse dato l'ordine ai contadini o ai pescatori di recarsi in città a vendere essi stessi i loro prodotti ed osserva che – se ciò avvenisse – ne avrebbe grave pregiudizio il corretto

1 PULIATTI, *Callistratus*, 29-53.

2 Così PULIATTI, *Callistratus*, 29.

3 BORTOLUCCI, *Index*, 354-355, nota come questo sia l'unico brano di Platone riportato nel Digesto. Sulle implicazioni che tale citazione sottintende in ordine alle problematiche di carattere tecnico-giuridico trattate da Callistrato, si veda MANTELLO, *Il Platone di Callistrato*, 787-808.

funzionamento dell'*annona*. Infatti costoro si troverebbero nelle condizioni di dover consegnare le loro merci e ritornare quanto più rapidamente possibile alle loro attività, poiché queste richiedono un impegno continuativo. Pertanto, per il benessere della città e per la felicità dei suoi abitanti è necessaria la presenza di *negotiatores*⁴, che siano addetti esclusivamente al commercio, evitando così che i produttori siano distolti dalle loro attività per occuparsi anche della vendita⁵. Callistrato basa questa conclusione su una citazione, piuttosto estesa, di un brano di Platone. Si tratta di un passo del II libro della Repubblica, nel quale il filosofo afferma che alla città occorrono sia coloro che si occupano delle attività produttive, come gli agricoltori e gli artigiani, sia coloro che si occupano dell'importazione e dell'esportazione delle merci, vale a dire gli *ἐμποροί*. Tale suddivisione del lavoro ha una *ratio* ben precisa: se l'agricoltore e l'artigiano fossero costretti a portare personalmente i propri prodotti sul mercato cittadino e non dovesse arrivare nello stesso momento in cui essi vi giungano chi fosse interessato all'acquisto, questi lavoratori sarebbero costretti a restare inoperosi sul mercato in attesa di possibili compratori. Appunto per evitare ciò, ci sono i *negotiatores* che si occupano del trasporto e della commercializzazione dei vari prodotti.

Il primo dato che emerge dalla lettura del brano di Platone – come giustamente osservato da Salvatore Puliatti e da altri Studiosi che anche di recente si sono occupati di esso⁶ – è che qui Callistrato avrebbe fatto una sorta di 'collage' di citazioni tratte dai capitoli 11 e 12 del secondo libro della Repubblica, come mostra il confronto con l'opera originale⁷.

Il filosofo, nel testo originale della sua opera, considerava il commercio un'attività necessaria, pur nutrendo delle perplessità sull'integrità morale delle persone che lo praticavano quotidianamente nei mercati. Egli suddivideva gli operatori economici in due categorie: gli *ἐμποροί*, mercanti che spesso svolgevano commerci transmarini e che, più in generale, viaggiavano per svolgere la loro attività, e i *καπηλοί*, che praticavano il commercio al dettaglio nelle città

4 In questa sede non è possibile soffermarsi sul significato – o meglio, sui molteplici significati – del termine *negotiator*, in merito ai quali v'è un ampio dibattito tra gli Studiosi. Va però rimarcato come dalle fonti risulti che, a partire dall'età classica, con il termine *negotiator* si indichi il grande uomo di affari, le cui attività si distinguono rispetto a quelle del semplice *mercator* sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo; sul punto si veda, per tutti, CERAMI, *Introduzione*, 18-19.

5 La bibliografia sul testo è ricchissima; si fa riferimento, pertanto, solo ad alcuni tra i contributi più recenti: oltre a PULIATTI, *Callistratus*, 7-8; 13-14; 30; 41-42; 128; 247-248; GÜNTHER, *(K)einer neuen Theorie*, 131-144; WILLEMS, *Plato*, 129-142; MANTOVANI, *Giuristi romani*, 144, n. 11; LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ-AZAUSTRE FERNÁNDEZ, *Algunas consideraciones*, 180-182.

6 MANTELLO, *Il Platone di Callistrato*, 787, n. 1; 794-798; GÜNTHER, *(K)einer neuen Theorie*, 140-142; PULIATTI, *Callistratus*, 30, n. 5; WILLEMS, *Plato*, 137-143;

7 *De rep.* 2.10-12 369A-372C, da cui sono citate 371A ll. 6-7; 10-11 e 371C ll. 1-6.

in forma stanziale. Secondo Platone, pertanto, le attività commerciali sarebbero state affidate a due categorie di operatori economici distinti tra loro sia per l'ambito spaziale dei loro affari sia per il rilievo economico di questi; inoltre, se il commercio si svolgeva per mare, erano necessari gli esperti della navigazione.

Dal confronto tra l'originario brano della Repubblica e il testo di Callistrato riportato nel Digesto risultano, sostanzialmente, tre diversi 'livelli di lettura': quello di Platone, quello di Callistrato e, infine, quello del Digesto⁸. Questa prospettiva mostra come Callistrato abbia modificato e adeguato alle esigenze della sua trattazione il testo del filosofo greco e come, a loro volta, sul testo di Callistrato siano intervenuti i compilatori giustiniani, estrapolandolo dal più ampio contesto originario, del quale null'altro è stato conservato, e collocandolo nel titolo 50.11 del Digesto (*De nundinis*), che è formato da soli due frammenti, quello di Callistrato e un passo di Modestino: D. 50.11.1 (Mod. 3 reg.) *Nundinis impetratis a principe non utendo qui meruit decennii tempore usum amittit*⁹.

Salvatore Puliatti¹⁰ si sofferma proprio sull'operazione di adattamento del testo di Platone compiuta da Callistrato e osserva come, in D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) più che in altri passi, emerga la tendenza del giurista severiano a ricercare i fondamenti di carattere ideologico che caratterizzerebbero le norme giuridiche, giungendo a sancire «il primato della filosofia rispetto alla riflessione giuridica». Questo approccio – in particolare nel brano in esame – si coniugherebbe con la più generale attenzione del giurista per la realtà economico-sociale nella quale, di volta in volta, si vanno ad inserire le problematiche più prettamente giuridiche, alla cura per i profili di carattere socio-economico di queste e alla tendenza a collegare tali aspetti ai fenomeni locali a carattere patrimoniale¹¹.

Lo Studioso sottolinea anche la vivacità del quadro di vita cittadina, nel quale il dato normativo resterebbe privo di rilievo a fronte della descrizione delle regole socio-economiche che garantiscono benessere e felicità ai cittadini, con una corretta suddivisione delle attività produttive e commerciali tra diversi operatori specializzati.

Ciò posto, è innegabile che il passo in esame si trovasse inserito, in origine, in una trattazione di ampia portata della quale si può, con tutte le cautele del caso e in linea generale, tentare di ipotizzare il contenuto.

8 Si vedano a questo proposito anche le considerazioni di GÜNTHER, (*K*)*einer neuen Theorie*, 141-142 e WILLEMS, *Plato*, 138-139.

9 Nel corrispondente titolo del Codice giustiniano 4.60 (*De nundinis*) è riportata un'unica costituzione, di Valentiniano e Valente, priva di data.

10 PULIATTI, *Callistratus*, 30.

11 PULIATTI, *Callistratus*, 38.

Secondo Constantin Willems¹², che di recente ha dedicato a D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) un saggio molto denso, Callistrato sarebbe intervenuto sul testo di Platone per un duplice ordine di motivazioni: rendere la citazione del brano del filosofo funzionale alla sua trattazione e armonizzare le proprie affermazioni con le disposizioni contenute dell'*epistula* di Adriano ai pescatori di Eleusi – IG. II² 1103¹³ – diretta ad abolire i dazi sull'importazione del pesce ad Eleusi e a vietare le intermediazioni nel commercio dello stesso, a danno dei compratori. Il riferimento di Callistrato ai *piscatores* sarebbe pertanto, a giudizio di questo Studioso, l'elemento che consentirebbe di ricollegare il brano a una disposizione normativa e di inserirlo nell'ambito di una trattazione più ampia, che avrebbe dato luogo, appunto, alla citazione di Platone.

Nel riportare il pensiero del filosofo, Callistrato avrebbe cancellato la distinzione tra gli *ἐμποροι* e i *κάπηλοι*, perché questi ultimi - operando nei mercati cittadini come semplici venditori al dettaglio - determinavano quegli aumenti dei prezzi che Adriano voleva evitare, mentre gli *ἐμποροι* svolgevano il ruolo fondamentale di rifornitori della città, facendo da tramite tra i luoghi di produzione e quelli di smercio. Resta però sostanzialmente indimostrato, a mio giudizio, che Callistrato, solo per il fatto di menzionare i *piscatores*, avesse presente proprio l'*epistula* di Adriano ai pescatori di Eleusi e non altre disposizioni normative. La menzione di agricoltori e pescatori potrebbe essere dovuta, piuttosto, al fatto che si tratta di due categorie di 'produttori' che operano al di fuori delle città e per i quali, pertanto, si pone il problema del trasporto delle merci ai luoghi di commercializzazione.

Pare più verosimile che, in origine, D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) si trovasse inserito in una trattazione più ampia, concernente probabilmente il rapporto tra *negotiatores* e *annona*: un indizio in tal senso può essere costituito, da un lato, dalla frase '*in primis istos negotiatores necessarios duxit*' e, in particolare, dalla locuzione '*istos negotiatores*', che lascia chiaramente intendere come Callistrato avesse già parlato di costoro in precedenza, in una parte del testo non conservata, mentre, dall'altro lato, la *ratio* che giustifica la suddivisione delle attività lavorative è il corretto funzionamento dell'*annona*, per la quale sono necessari in primo luogo i *negotiatores*. Il confronto tra il brano originale della Repubblica e D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) mostra come, nel 'collage' realizzato da Callistrato, si sia enfatizzato soprattutto il ruolo degli *ἐμποροι*, sostanzialmente assimilabili ai *negotiatores*, mentre non si faccia esplicito richiamo ai *κάπηλοι*¹⁴.

12 WILLEMS, *Plato*, 130-141.

13 Si veda per tutti PURPURA, *Epistula Hadriani de re piscatoria*, 585-598.

14 Si vedano sul punto le considerazioni di MANTELLO, *Il Platone di Callistrato*, 798-799 e n. 25; 807.

Già Lenel¹⁵ aveva osservato come non sia ricostruibile il contesto nel quale si trovavano in origine inseriti i frammenti tratti dal libro III del *De cognitionibus*, tuttavia – per il testo in esame – si può delineare un'ipotesi sulla base dell'approccio suggerito da Salvatore Puliatti¹⁶, che nel tratteggiare il profilo intellettuale di Callistrato, pone D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) vicino a D. 50.6.6 (Call. 1 *de cogn.*), in cui il giurista severiano si occupa delle categorie di soggetti che godono dell'esenzione dai *munera* e, tra questi, dei *negotiatores* e dei *navicularii* ai §§ 3-9¹⁷. Si tratta, com'è ben noto, di un frammento di grande importanza e ricco di molteplici elementi utili ai fini della ricostruzione del pensiero di Callistrato, nella cui opera si assiste – per la prima volta nell'ambito della letteratura giurisprudenziale – a un tentativo di delineare una trattazione organica e analitica, nella doppia prospettiva giuridica ed economica, dei profili soggettivi e oggettivi delle diverse attività commerciali, nell'ambito di una trattazione *'per genera'* delle *cognitiones extra ordinem*¹⁸.

Di tale frammento, Salvatore Puliatti¹⁹ rimarca «le informazioni riguardanti la conoscenza dell'ordinamento dei *collegia* professionali, corporazioni d'arti e mestieri tra la fine del II e l'inizio del III secolo, per i dati sia concettuali che terminologici attinenti alla storia delle persone giuridiche ... Quel che im-

15 LENEL, *Palingenesia iuris civilis* I, Graz 1960 (rist. an.) *Call. de cogn. lib. III*, 85, n. 2, osserva: «Non dubito, quin totus liber III. pertineat ad caput 'de re pecuniaria'; quo tamen rerum ordine quibusve occasionibus oblatis singula quae supersunt fragmenta scripta sint, pro certo dici non potest.» Sostanzialmente in tal senso, tra gli altri, MANTELLO, *Il Platone di Callistrato*, 788-789 e PULIATTI, *Callistratus*, 30, n. 4.

16 PULIATTI, *Callistratus*, 39-42.

17 3. *Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt. nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito placuit, ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur: cum non sit alienum dicere etiam hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse.* 4. *Immunitati, quae naviculariis praestatur, certa forma data est: quam immunitatem ipsi dumtaxat habent, non etiam liberis aut libertis eorum praestatur: idque principalibus constitutionibus declaratur.* 5. *Divus Hadrianus rescripsit immunitatem navium maritimarum dumtaxat habere, qui annonae urbis serviunt.* 6. *Licet in corpore naviculariorum quis sit, navem tamen vel naves non habeat nec omnia ei congruant, quae principalibus constitutionibus cauta sunt, non poterit privilegio naviculariis indulto uti. idque et divi fratres rescripserunt in haec verba: Ἦσαν καὶ ἄλλοι τινὲς ἐπὶ προφάσει τῶν ναυκλήρων καὶ τὸν σίτον καὶ ἑλασιον ἐμπορευομένων εἰς τὴν ἀγορὰν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαϊκοῦ ὄντων ἀτελῶν ἀξιούντες τὰς λειτουργίας διαδιδράσκειν, μὴτε ἐπιπλέοντες μὴτε τὸ πλεόν μέρος τῆς οὐσίας ἐν ταῖς ναυκληρίαις καὶ ταῖς ἐμπορίαις ἔχοντες. ἀφαιρεθῆτω τῶν τοιοῦτων ἡ ἀτέλεια.* 7. *Hoc circa vacationes dicendum est, ut, si ante quis ad munera municipalia vocatus sit, quam negotiari inciperet, vel antequam in collegium adsumeretur quod immunitatem pariat, vel antequam septuagenarius fieret, vel antequam publice profiteretur, vel antequam liberos susciperet, compellatur ad honorem gerendum.* 8. *Negotiatio pro incremento facultatum exercenda est. alioquin si quis maiore pecuniae suae parte negotiationem exercebit, rursus locuples factus in eadem quantitate negotiationis perseveraverit, tenebitur muneribus, sicuti locupletes, qui modica pecunia comparatis navibus muneribus se publicis subtrahere temptant: idque ita observandum epistula divi Hadriani scripta est.* 9. *Divus quoque Pius rescripsit, ut, quotiens de aliquo naviculario quaeratur, illud excutatur, an effugiendorum munerum causa imaginem navicularii induat.*

18 COSÌ CERAMI, *Introduzione*, 12.

19 PULIATTI, *Callistratus*, 39.

porta ora sottolineare è che la materia si incardina su presupposti economici e su fini sociali.»

I punti di contatto con D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) sono evidenti: l'oggetto di questa trattazione doveva probabilmente riguardare il ruolo e il coinvolgimento dei *negotiatores* nel corretto funzionamento dell'*annona*, con una precisa determinazione delle loro competenze e mansioni, e forse anche con richiami a disposizioni normative in materia, come, appunto, in D. 50.6.6 (Call. 1 *de cogn.*).

Si può pertanto convenire che la citazione di Platone, con la sapiente operazione di 'collage' diretta a rendere il brano funzionale alla trattazione, sia stata fatta da Callistrato per ragioni di carattere ideologico: il giurista voleva probabilmente sottolineare che l'apparato dell'*annona* e il suo corretto funzionamento contribuivano a rendere Roma – ma il discorso può essere più in generale riferito a qualsiasi comunità che godesse di sistemi di approvvigionamento delle merci regolati dalla pubblica autorità – paragonabile a un modello di città ideale, così come l'avevano pensata e immaginata i filosofi, nella quale, proprio come scrive Callistrato, '*bene beate habitari possit*'.

Bibliografia

- BORTOLUCCI G., *Index verborum Graecorum quae in Institutionibus et Digestis occurrunt*, in *AG*, 76 (1906), 353-396.
- CERAMI P., *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, in CERAMI P.-PETRUCCI A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2010³, 3-106.
- GÜNTHER S., (K)einer neuen Theorie wert? Neues zur Antiken Wirtschaftsgeschichte anhand Dig. 50,11,2 (Callist. 3 cognit.), in *Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und Humanistische Bildung*, 124 (2017) 31-144.
- LENEL O., *Palingenesia iuris civilis* I, Graz 1960.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ M. -AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Algunas consideraciones sobre las ferias y los mercados en Derecho romano y su recepción en Derecho español*, in *RIDROM* 17 (2016) 145-208.
- MANTELLA A., *Il Platone di Callistrato*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo II*, a cura di A. Palma, Napoli 2009, 721-742 (= *Variae*, I, Lecce 2014, 785-808).
- MANTOVANI D., *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi-I. Fagnoli, Milano 2021, 121-148.
- PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma 2020.
- PURPURA G., *Epistula Hadriani de re piscatoria*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes*

Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori I. Leges, a cura di G. Purpura, Torino 2012, 585-598.

WILLEMS C., *Plato, Principle and Pragmatism: Market Regulation in D. 50.11.2*, in *Principle and Pragmatism in Roman Law*, eds. B. Spagnolo-J. Sampson, Oxford 2020, 129-142.